



RIORDINO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEI GIUDICI DI PACE

Con una delle ultime finanziarie dello scorso Governo, in particolare la Legge 148/2011 (c.d. manovra bis), in materia di giustizia erano stati previsti numerosi e significativi interventi. E' noto che il principale problema del sistema giudiziario, è sicuramente l'eccessiva durata dei processi ma, dato altrettanto importante e da non sottovalutare, non tutti i tribunali o le procure registrano questa problematica. In alcuni distretti, sicuramente pochi, le cause vengono concluse in tempi ragionevoli, in altre, sicuramente in maggior numero, no, nonostante le leggi in vigore siano uguali per tutti. Risulta chiaro che il problema, al di là sicuramente della necessità di procedere a riforme di carattere legislativo, risiede anche nell'organizzazione e nella corretta gestione delle risorse umane e finanziarie del settore.

A tale proposito, intervenuto l'art. 1 della sopra citata Legge 148/2011, che delegava il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. L'intervento mira a realizzare risparmi di spesa e un incremento di efficienza, nell'ottica appunto di una maggiore razionalizzazione delle risorse. L'articolo espressamente indica i criteri e i principi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, in particolare, nel ridefinire la geografia giudiziaria, i parametri indicati sono:

- *estensione del territorio;*
- *numero degli abitanti;*
- *carichi di lavoro;*
- *indice delle sopravvenienze;*
- *specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;*
- *presenza di criminalità organizzata.*

Il nuovo Governo Monti è intervenuto su questo tema, proprio nei giorni scorsi, approvando un decreto legislativo recante «Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di cui si riporta in seguito lo schema e per effetto del quale saranno ben 674 le sedi degli uffici dei giudici di pace che verranno soppressi.

Se dunque l'obiettivo della legge delega è del tutto condivisibile perché mira ad una maggiore razionalizzazione del servizio giustizia, suscita però numerose perplessità l'intervento del nuovo Governo, soprattutto con riguardo alla modalità di attuazione. La legge 148/2011 indica in maniera precisa, come sopra riportato, i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della delega, criteri che non dispongono la soppressione tout court dei tribunali

“minori”, ma la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari “di primo grado” anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi.

Secondo il disegno del Governo i criteri per la soppressione e l’accorpamento degli uffici del giudice di pace sono due: la “domanda di giustizia” e il bacino territoriale di utenza. La domanda di giustizia corrisponde in pratica al carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale giudicante in un anno nel corso dell’anno solare, rapportato poi al carico di lavoro pro-capite dei singoli uffici, per cui, se il valore soglia di un ufficio è inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace (stimata dal Governo in 568 procedimenti annui), l’ufficio è destinato alla soppressione mediante accorpamento. Per quanto riguarda il criterio del bacino di utenza, il Governo ha stabilito come parametro di riferimento ai fini della valutazione sull’opportunità del mantenimento di un presidio giudiziario, una popolazione di almeno 100 mila abitanti.

Sulla base di tali criteri, il Governo ha stilato un elenco (pubblicato sul nostro sito ma non ancora ufficiale) di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100 mila unità. Uffici tutti destinati all’accorpamento. Il disegno di legge prevede poi un sistema “su richiesta” per la sopravvivenza degli uffici del giudice di pace: “entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle tabelle di riordino degli uffici del giudice di pace, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi; in tali ipotesi dovrà essere messo a disposizione dagli enti locali anche il personale amministrativo necessario alla gestione dell’ufficio e rimarrà a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo. Entro i successivi dodici mesi il Ministro della giustizia, dovrà apportare con d.m. le conseguenti modifiche. Il Ministro potrà e dovrà in tale sede valutare esclusivamente la rispondenza delle richieste pervenute ai criteri previsti dalla sopra citata normativa, ovvero alla disponibilità da parte degli enti locali a farsi carico degli oneri relativi all’istituzione ed al funzionamento dei nuovi uffici”.¹ La legge delega non prevede analoga possibilità per i tribunali per i quali chiusure e accorpamenti calerebbero, dunque, dall’alto, e dunque se il Governo manterrà gli attuali criteri puramente “oggettivi”, saranno tantissimi i tribunali che verranno soppressi con conseguente drastica riduzione per il cittadino della possibilità di accesso alla giustizia.

Il provvedimento sarà ora oggetto di esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, pertanto un giudizio complessivo su tale riordino della geografia degli uffici giudiziari dovrà necessariamente attendere la conclusione dell’iter parlamentare, nonché i successivi decreti per quanto riguarda, in particolare, i tribunali ordinari.

Milano, 24 gennaio 2012

Dott.ssa Susanna Anvar

Responsabile Settore Giustizia
Segreteria Politica Federale Lega Nord

¹ Altalex, 12 gennaio 2012. Nota di [Giuseppe Agozzino](#)

Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2011

Schema di decreto legislativo recante «Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 («*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*»);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Riduzione degli uffici del giudice di pace)

1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 2

(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. *(Sede e circondario degli uffici del giudice di pace)*.

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario

e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui.

Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace»;

b) è allegata la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3

(Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati)

1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.

5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 4

(Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2.

3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 1, comma 2.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

i) nella ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, si tenga conto di criteri di efficienza ed efficacia e parametri oggettivi, valorizzando le sezioni distaccate dei tribunali che assicurano una giustizia in tempi ragionevoli, e consentono una considerevole riduzione dei disagi e dei costi per i cittadini e per gli operatori economici, nonché sono presidi di legalità sul territorio «e punti di riferimento» per l'erogazione dei servizi di giustizia;

j) procedere con immediatezza nell'informare la Camera dell'attuale stato dei lavori e delle linee guida elaborate dalla commissione appositamente costituita per lo studio e l'analisi della revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148;

k) la completa e piena attuazione del piano straordinario penitenziario e il contrasto deciso ad ogni estensione (del cosiddetto svuota carceri), oltre l'anno, della detenzione domiciliare già prevista dalla legge 26 novembre 2010 n. 199;